

## NOTIZIARIO N. 4 - 19 GENNAIO 2024



### PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

#### EVENTI

- ◆ **NOVITÀ FISCALI: MANOVRA E RIFORMA 2024 | WEBINAR | 12 FEBBRAIO.**

pag. 4

#### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ **SICUREZZA SUL LAVORO: AGGIORNATO L'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.**
- ◆ **TARI: AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.**
- ◆ **TARI: AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA COLPITE DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023.**

pag. 5

pag. 6

pag. 9

#### ESTERO

- ◆ **TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024: 8 LUGLIO 2024 | MONACO DI BAVIERA.**

pag. 10

#### FISCALE

- ◆ **«RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI»:  
DECRETO IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2024.**
- ◆ **CERTIFICAZIONE UNICA 2024: APPROVATI MODELLO E ISTRUZIONI.**
- ◆ **MODELLI IVA/2024 CONCERNENTI L'ANNO 2023 E RELATIVE ISTRUZIONI.**

pag. 13

pag. 18

pag. 19

#### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ **PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO: INVIO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2024.**
- ◆ **ESONERO, PER L'ANNO 2024, DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS.**
- ◆ **SETTORE EDILIZIA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI NEL 2023: ISTRUZIONI INPS.**
- ◆ **TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2023.**

pag. 20

pag. 25

pag. 34

pag. 41

E' tempo di **ripartenze**  
e di nuovi **progetti**  
per raggiungere insieme  
**obiettivi** ambiziosi.

**Vuoi unirti a noi?**

Allora ...

**passaparola !**



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE  
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi  
potranno usufruire dei nostri servizi  
e partecipare a tutte le iniziative  
utili a semplificare il loro lavoro.

**E PER TE**

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione  
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.



## **NOVITA' FISCALI: MANOVRA E RIFORMA 2024**

**WEBINAR**  
**12 febbraio 2024 | ore 14.10 – 17.45**

### **RIFORMA FISCALE E DINTORNI**

Stato dell'arte sull'emanazione dei decreti attuativi (le misure già operative)  
Il concordato preventivo biennale - prime indicazioni  
Il nuovo calendario degli adempimenti 2024 (termini presentazione dichiarazioni, abrogazione CU forfetari)  
Le altre misure - cenni

### **AGEVOLAZIONI**

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni  
Novità soglie de-minimis  
Altre novità

### **NOVITÀ REDDITI**

Novità 2024 aliquote Irpef e novità soglie fringe benefit  
Novità della tassazione delle locazioni brevi  
Novità plusvalenza cessione fabbricati oggetto di superbonus  
Altre novità

### **NOVITA' IVA E FATTURAZIONE**

Novità 2024 soglie versamenti periodici Iva  
Aliquote (prodotti igiene femminile e infanzia; pellet)  
Chirurgia estetica  
Estensione obbligo fatturazione elettronica a tutti i minimi/forfetari e impatto per i cessionari/committenti  
Focus ricezione fatture irregolari  
Novità dichiarazione d'intento invalidate e blocco fatturazione dal 01/02/2024  
Altre novità 01/02/2024 specifiche tecniche Fattura Elettronica

### **NOVITA' IN MATERIA COMPENSAZIONI, RITENUTE E F24**

Il nuovo blocco delle compensazioni  
Novità compensazioni Inps  
Focus sulle regole compensazione  
Provvigioni assicurative  
Ritenute bonifici parlanti interventi in edilizia

### **RELATORI**

**Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani**  
Ufficio Fiscale Confimi Vicenza  
Coordinamento fiscale Confimi Industria

### **ALTRE NOVITA'**

Obbligo assicurativo calamità catastrofali - cenni  
Trattamento fiscale autovetture elettriche  
Altri chiarimenti e novità di periodo

### **SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

(da inviare entro **giovedì 8 febbraio** a [ceccarelli@confimioromagna.it](mailto:ceccarelli@confimioromagna.it))

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Azienda \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_  
Cod. SDI \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**ASSOCIATO CONFIMI** € 90,00 + Iva  **NON ASSOCIATO** € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC'  
IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito [www.confimioromagna.it/privacy-policy](http://www.confimioromagna.it/privacy-policy)

si ringrazia

**SICUREZZA SUL LAVORO: AGGIORNATO L'ELENCO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, con il Decreto del 15 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2024 n. 10, l'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia da parte dei medici all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, alla ATS ed all'INAIL ai sensi dell'art. 139 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Il nuovo provvedimento raggruppa le patologie potenzialmente causate da agenti di rischio nelle seguenti 3 liste, in relazione al grado di probabilità dell'origine lavorativa:

- Lista I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- Lista II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- Lista III - Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

La denuncia di malattia professionale effettuata dai medici ai sensi del citato D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 alimenta il Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ed ha finalità di tipo epidemiologico e non assicurativo: il nuovo elenco, infatti, non corrisponde a quello delle malattie cd. "tabellate" che non è stato modificato.

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/normativa/decreto-ministeriale-n.-141-del-15-novembre-2023.pdf-o>

**TARI: AGEVOLAZIONI PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

Secondo quanto previsto dai Regolamenti TARI Comunali in vigore nella provincia di Ravenna, alle aziende che dimostrino di avere avviato autonomamente a recupero/riciclo nel corso dell'anno 2023 rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/06, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile della Tassa sui rifiuti (TARI).

Le modalità di richiesta di riduzione / agevolazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) variano da Comune a Comune e prevedono l'invio dei seguenti documenti:

**COMUNI DI RAVENNA, RUSSI E DELLA BASSA ROMAGNA**

- quarta copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario;

**COMUNI DI CERVIA E DELLA ROMAGNA FAENTINA**

- quarta copia dei formulari relativa ai rifiuti urbani conferiti debitamente controfirmati dal destinatario;
- dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione;
- dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)

**Le date di scadenza per la presentazione delle domande sono variate rispetto allo scorso anno e riepilogate nella tabella di seguito.**

COMUNE	SCADENZA
Cervia	31 gennaio 2024
Ravenna	28 febbraio 2024
Russi	28 febbraio 2024
Unione Bassa Romagna	28 febbraio 2024
Unione Romagna Faentina	31 gennaio 2024

**L'elenco dei rifiuti che danno diritto alla riduzione, è invece rimasto invariato rispetto a quello degli ultimi anni.**

Come ogni anno, l'Area Tecnica dell'Associazione è a completa disposizione per l'assistenza alla compilazione nonché per la presentazione della domanda a tutti gli associati che ne faranno richiesta e che risultino in possesso dei requisiti sopra indicati. **Il servizio è gratuito, ma per garantire la corretta evasione delle pratiche è indispensabile che le aziende interessate forniscano entro il 20 gennaio p.v. la documentazione completa al seguente recapito:**

- Arianna Gavanelli - Area Tecnica Tel. 0544.280211 - email: [gavanelli@confimiromagna.it](mailto:gavanelli@confimiromagna.it)

**Elenco rifiuti urbani art. 183 comma 1 lettera b-ter D.Lgs. 152/06 che danno diritto alla riduzione della TARI.**

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice EER</b>
RIFIUTI ORGANICI	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	<b>200108</b>
	RIFIUTI BIODEGRADABILI	<b>200201</b>
	RIFIUTI DI MERCATI	<b>200302</b>
CARTA E CARTONE	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	<b>150101</b>
	CARTA E CARTONE	<b>200101</b>
PLASTICA	IMBALLAGGI IN PLASTICA	<b>150102</b>
	PLASTICA	<b>200139</b>
LEGNO	IMBALLAGGI IN LEGNO	<b>150103</b>
	LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137	<b>200138</b>
METALLI	IMBALLAGGI METALLICI	<b>150104</b>
	METALLO	<b>200140</b>
IMBALLAGGI COMPOSITI	IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI	<b>150105</b>
MULTIMATERIALE	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	<b>150106</b>
VETRO	IMBALLAGGI IN VETRO	<b>150107</b>
	VETRO	<b>200102</b>
TESSILE	IMBALLAGGI IN MATERIA TESSILE	<b>150109</b>
	ABBIGLIAMENTO	<b>200110</b>
	PRODOTTI TESSILI	<b>200111</b>
TONER	TONER PER STAMPA ESAURITI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317*	<b>080318</b>
INGOMBRANTI	RIFIUTI INGOMBRANTI	<b>200307</b>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127*	<b>200128</b>
DETERGENTI	DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200129*	<b>200130</b>
ALTRI RIFIUTI	ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI	<b>200203</b>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<b>200301</b>

**TARI: AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE E LE IMPRESE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  
COLPITE DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023**

Secondo quanto deciso dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sono state definite le modalità di ristoro per i consumatori (utenze domestiche e non domestiche) che, nel mese di maggio 2023, sono stati colpiti dall'alluvione, in riferimento ai consumi di diverse utenze, tra cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) per i mesi che vanno da maggio a ottobre 2023.

**Le agevolazioni sono applicabili su presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti titolari delle utenze.**

Nello specifico, per quanto riguarda il contributo TARI (unica utenza gestita direttamente dai Comuni, tra quelle interessate dai ristori), la richiesta deve essere effettuata in base alla tipologia di utenza (domestica o non domestica).

Per quanto concerne i titolari di **utenze domestiche**, questi dovranno dichiarare che l'abitazione per la quale si richiede l'agevolazione è risultata compromessa nella sua integrità funzionale, sulla base di una specifica ordinanza di evacuazione, sgombero o di altra idonea documentazione che provi di aver beneficiato di uno dei seguenti contributi:

- Contributo di immediato sostegno (CIS);
- Contributo del commissario straordinario (Ordinanza 14/2023)
- Contributo concesso dai servizi dell'Unione della Bassa Romagna (fondo straordinario alluvione) destinato ai nuclei famigliari.

I titolari di **utenze non domestiche**, invece, potranno richiedere l'agevolazione prevista solamente nei casi in cui gli immobili di loro proprietà abbiano subito danni tra quelli elencati nell'ordinanza n. 11 del 25 ottobre 2023 all'articolo 3, lettere a), b), c), ovvero danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell'immobile stesso e/o la sua delocalizzazione, anche se temporanea, certificati da specifica perizia asseverata o giurata che deve essere allegata in sede di presentazione dell'istanza.

**La domanda che, può essere presentata a far data dal 15 gennaio 2024 e fino al 15 aprile 2024,** potrà essere inoltrata online oppure direttamente allo sportello TARI previo appuntamento:  
<https://www.labassaromagna.it/Servizi/Richiedere-il-contributo-TARI-per-l-alluvione>.

La delibera completa di ARERA è disponibile al seguente link:  
<https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/565-23>.



**TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024**  
**8 LUGLIO 2024 | MONACO DI BAVIERA**

Nell'ambito del programma di promozione all'estero per l'anno 2024, Promos Italia, società per l'internazionalizzazione delle imprese delle Camere di commercio italiane, promuove il progetto **"TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024"** avente l'obiettivo di **valorizzare le eccellenze agroalimentari e vitivinicole italiane**.

L'evento è riservato a **40 aziende produttrici appartenenti ai settori FOOD e WINE** regolarmente **iscritte** (con sede legale e/o unità operativa) nel **Registro Imprese delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna**, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pordenone-Udine e si terrà, l'8 luglio prossimo, a Monaco di Baviera.

A seguire la **scheda riepilogativa** del progetto.

Per **informazioni** contattare il team di Promos Italia presso la CCIAA Ferrara e Ravenna:

**Francesca Triossi** | Tel. 0544.481482 | e-mail: [ravenna@promositalia.camcom.it](mailto:ravenna@promositalia.camcom.it)  
[temporaryexpo@promositalia.camcom.it](mailto:temporaryexpo@promositalia.camcom.it)

## TASTE ITALIAN EXCELLENCE 2024

### A chi si rivolge

Il progetto è rivolto a 40 imprese italiane produttrici di vino e/o specialità alimentari, che avranno l'opportunità di presentare e far degustare i propri prodotti a selezionati operatori tedeschi dei settori del commercio (importatori e distributori), della ristorazione, della stampa e a privati Food&Wine lovers.

### Attività e servizi per le imprese partecipanti:

L'evento, che sarà inaugurato con apposita conferenza stampa, si terrà, l'8 luglio 2024, a Monaco di Baviera.

Ciascuna impresa produttrice disporrà di una postazione attrezzata.

Nel corso dell'evento avranno luogo Masterclass con assaggio ed approfondimento dei prodotti esposti, a cura di giornalisti tedeschi esperti del settore e/o di sommelier.

I servizi proposti:

- evento virtuale di presentazione del progetto e delle opportunità che il mercato tedesco offre alle aziende italiane del settore (24 Gennaio 2024)
- verifica di pre-fattibilità prodotto/mercato per ciascuna azienda interessata a partecipare (febbraio 2024)
- webinar dedicato al mercato Agroalimentare in Germania, alle sue previsioni di crescita, alle nuove tendenze dei consumatori, ai canali distributivi ed alla normativa degli imballaggi alimentari (maggio 2024)
- partecipazione all'evento (Monaco di Baviera, 8 Luglio 2024)

### Programma (in via di definizione):

- ore 12.00: inaugurazione;
- ore 14.00: apertura stand;
- ore 17.00: ingresso, su invito, di privati Food&Wine lovers;
- ore 20.30: chiusura evento;
- servizio di interpretariato su richiesta (non incluso nel progetto).

### Imprese destinatarie

40 aziende produttrici appartenenti ai settori FOOD e WINE regolarmente iscritte (con sede legale e/o unità operativa) nel Registro Imprese delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pordenone-Udine.

Non sono ammesse società di consulenza, procacciatori d'affari, agenti di commercio, intermediari.

Le imprese aderenti dovranno essere in possesso di un PREMIO/AWARDS/RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE o NAZIONALE ricevuto in seguito ad un giudizio sul singolo prodotto fornendo debita documentazione a Promos Italia.

Non saranno ammessi prodotti congelati e freschi (formaggi freschi, pasta fresca o carni fresche deperibili, ...).

### Costi di partecipazione

La partecipazione all'iniziativa per le imprese dei territori di Ferrara e Ravenna è gratuita.

I costi di volo, vitto, alloggio a Monaco di Baviera, nonché le spese per la spedizione dei prodotti, sono a carico delle imprese partecipanti.

### Modalità e requisiti di partecipazione

Le imprese verranno ammesse previa verifica di pre-fattibilità e sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse vincolante.

[Link alla Manifestazione di interesse](#)

Le manifestazioni di interesse possono essere inviate a partire dal 17/01/2024 e dovranno

pervenire entro il 9 febbraio 2024.

Le imprese richiedenti devono:

- essere aziende di produzione appartenenti alla filiera ALIMENTARE e VINO, con sede legale e/o unità locale nelle province di Ferrara e Ravenna;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equivalente. Promos Italia si riserva il diritto di escludere l'impresa dalla partecipazione al progetto nel caso in cui i controlli rivelino irregolarità amministrative del DURC e del diritto annuale ed errori e/o falsità nelle dichiarazioni dell'impresa.
- possedere un sito web aziendale (o una parte di esso) in lingua inglese o tedesca e capacità di gestione degli incontri B2B in lingua inglese/tedesco.
- aver ricevuto PREMI/AWARDS/RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI o NAZIONALI ricevuti in seguito ad un giudizio sul singolo prodotto.

### **Ammissione al progetto**

L'ammissione al progetto sarà comunicata da Promos Italia all'indirizzo e-mail che l'azienda avrà indicato nella Manifestazione di interesse.

Contestualmente alla comunicazione di ammissione, Promos Italia trasmetterà un Contratto di Servizi che l'azienda dovrà sottoscrivere ed inviare tramite PEC per formalizzare la propria partecipazione.

### **Regime De Minimis**

Il progetto è assoggettato al Regime di aiuti "*De Minimis*" ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 - GUUE L/2023/15.12.2023.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il team di Promos Italia:

Francesca Triossi (tel. 0544 481482, e-mail: [ravenna@promositalia.camcom.it](mailto:ravenna@promositalia.camcom.it), [temporaryexpo@promositalia.camcom.it](mailto:temporaryexpo@promositalia.camcom.it)).

**«RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TRIBUTARI»: DECRETO IN VIGORE DAL 13 GENNAIO 2024**

Modifiche al calendario delle dichiarazioni, precompilata ancora più semplice ed estesa ai titolari di partita Iva, modelli dichiarativi più snelli, ma anche pagamento degli F24 tramite PagoPA, più tempo per i versamenti rateali, pausa dagli invii dell’Agenzia delle Entrate (AdE) nei mesi di agosto e dicembre per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere per la conformità. Sono alcune delle novità introdotte nel sistema tributario dal [Decreto legislativo n. 1/2024](#) (il cui testo è scaricabile al link che precede), in vigore dal 13 gennaio 2024, giorno seguente alla sua pubblicazione nella «Gazzetta ufficiale» n. 9.

Il decreto, dal titolo “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 ottobre 2023 ed è stato poi varato in via definitiva nella seduta del 19 dicembre u.s., dopo l’acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. Il provvedimento fa parte del pacchetto di decreti legislativi attuativi della legge (n. 111/2023) di delega al Governo per la riforma fiscale del 9 agosto 2023.

Il testo normativo è composto da 27 articoli e contiene moltissime novità in materia fiscale, tendenzialmente orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti.

Qui sotto una breve disamina delle disposizioni varate.

**Novità in materia di dichiarazione**

Molte novità riguardano le dichiarazioni. In primo luogo, viene istituita una dichiarazione dei redditi “semplificata” per i lavoratori dipendenti e i pensionati (articolo 1), per cui, in via sperimentale a partire dal 2024, viene previsto che tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione già in possesso dell’AdE siano rese disponibili ai contribuenti nell’area riservata, in modo analitico e con un percorso di visualizzazione semplificato e guidato. I dati confermati o modificati confluiranno automaticamente in dichiarazione. In futuro, anche gli intermediari potranno accedere ai dati.

Dal 2024, inoltre, verrà estesa progressivamente la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730, fino a comprendere tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva (articolo 2). D’altro canto, dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati anche in presenza di un sostituto d’imposta potranno scegliere di attuare il conguaglio scaturito dalla propria dichiarazione chiedendo il rimborso direttamente all’AdE in caso di risultato a credito o effettuando il versamento Irpef tramite F24 in caso di risultato a debito. Se la dichiarazione viene presentata direttamente all’AdE, l’applicativo della dichiarazione precompilata metterà a disposizione la delega di pagamento, che potrà essere confermata o modificata e poi trasmessa.

Dal 2024, inoltre, la dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile, in via sperimentale, anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita Iva (articolo 19)

Sempre in tema di precompilata, viene stabilito che per decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze siano individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'AdE da parte di soggetti terzi anche dei dati relativi ai redditi percepiti, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (**articolo 20**).

### **Cambia il calendario delle dichiarazioni**

Novità anche per quanto riguarda i **termini di presentazione delle dichiarazioni (articolo 11)**: per le persone fisiche, le società di persone o le associazioni il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi e Irap viene infatti anticipato al 30 settembre (e non più 30 novembre). Analogamente, **cambia il termine di presentazione della dichiarazione per i soggetti Ires, che si sposta all'ultimo giorno del nono (anziché undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Le nuove scadenze, fissate attraverso la modifica del Dpr n. 322/1998, avranno effetto dal 2 maggio 2024.**

Dall'1 aprile 2025, invece, la finestra temporale per presentare la dichiarazione sarà, per le persone fisiche, dall'1 aprile (e non più 1 maggio) al 30 giugno tramite un ufficio postale oppure in via telematica dall'1 aprile al 30 settembre (anziché 30 novembre). Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, le imprese familiari o le associazioni, ossia i soggetti indicati all'art. 5 del TUIR, potranno presentare la dichiarazione in via telematica nella stessa finestra delle persone fisiche, dall'1 aprile al 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. **I soggetti Ires presenteranno la dichiarazione in via telematica a partire dall'1 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta).**

Per quanto riguarda il modello 770, la nuova finestra temporale di invio delle dichiarazioni sarà dall'1 aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

### **Le modifiche ai modelli**

Interventi anche sulla modulistica dei modelli di dichiarazione dei redditi, Irap e Iva (**articolo 15**). Tra i cambiamenti, già a partire dal periodo d'imposta 2023 viene prevista la progressiva eliminazione da ciascun modello delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'AdE può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ridotte anche le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

**Per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante per tutte le operazioni attive e passive, viene meno il requisito**

dell'indicazione degli estremi dei rapporti finanziari nelle dichiarazioni dei redditi e Iva finora richiesto per accedere alla misura di vantaggio loro accordata dal d.l. n. 138/2011 (art. 2, c. 36-*vicies-ter*), ossia il dimezzamento delle sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 1 (per violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e Irap), 5 (per violazioni relative alla dichiarazione dell'Iva e ai rimborsi) e 6 (per violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'Iva) del d.lgs. n. 471/1997.

Semplificazione in arrivo, inoltre, per il regime opzionale per Siiq e Siinq, per cui, a decorrere dalle opzioni per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per esercitare l'opzione non sarà più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'AdE, ma la scelta sarà esercitata direttamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Novità significativa anche per la **dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta** (modello 770), per cui (articolo 16) a partire dai versamenti relativi ai 770 del 2025 viene introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di soggetti, una forma semplificata di comunicazione dei dati: i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte che corrispondono compensi costituenti redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettueranno infatti i versamenti mensili indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell'AdE. Questa forma di comunicazione sarà equiparata a tutti gli effetti all'esposizione sul 770. In via sperimentale potranno aderire a questo regime semplificato i sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell'anno precedente, ampliabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

### **Procedure e adempimenti più “snelli”**

Il decreto elimina inoltre l'obbligo di effettuare la Certificazione unica per i compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfettario e il regime fiscale di vantaggio (articolo 3).

Semplificazioni anche per i depositari delle scritture contabili, che, previo avviso al proprio assistito, potranno “liberarsi” dell'incarico comunicando la cessazione direttamente (articolo 4).

Sempre in tema di semplificazioni (articolo 12), a partire dal 2024 per i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, la trasmissione dei dati diventa semestrale. Un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze ne stabilirà i termini.

In materia di crediti d'imposta (articolo 13), già a partire dalle dichiarazioni relative al 2023 (più precisamente, ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022) si stabilisce che **la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante**. Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* (art. 10 del regolamento approvato con

decreto interministeriale n. 115/2017) resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'art. 17 dello regolamento n. 115 del 2017.

### **Pausa d'agosto e a dicembre per gli invii del Fisco**

Il decreto istituisce (articolo 10) una sospensione, nei mesi di agosto e dicembre, degli invii dell'AdE per le comunicazioni relative ai controlli automatizzati (artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972), ai controlli formali (art. 36-ter del DPR n. 600/1973), alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, c. 412, della legge n. 311/2004) e delle lettere per l'adempimento spontaneo (art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).

### **La novità sugli Isa**

Nella stessa ottica di semplificazione, viene prevista una riorganizzazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) attraverso alcune integrazioni e modifiche dell'art. 9-bis del d.l. n. 50/2017. Si prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco (articolo 5). Viene inoltre operata una semplificazione dell'adempimento compilativo del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa (articolo 6), prevedendo che l'AdE renda disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'AdE.

Inoltre, viene previsto che l'AdE renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati (articolo 7) entro il mese di aprile nel 2024, per poi passare, dal 2025, entro il 15 del mese di marzo. Infine, vengono innalzate le soglie per l'apposizione del visto di conformità (articolo 14).

### **Semplificazione nei versamenti e nelle liquidazioni periodiche**

Con diversi interventi sull'art. 20 del d.lgs. n. 241/1997, vengono apportate alcune semplificazioni alle regole per i versamenti rateali (articolo 8). In particolare:

- viene meno la necessità di manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che quindi potrà avvenire per comportamenti concludenti;
- il termine entro cui deve essere completato il pagamento si amplia da novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione
- il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie, per le quali vigeva il termine della fine del mese.

Semplificazioni anche per le liquidazioni mensili o trimestrali Iva (articolo 9), per i quali, a partire dalle liquidazioni periodiche del 2024, viene alzato da 25,82 euro a 100 euro il limite entro il quale il versamento dell'imposta dovuta viene rimandato e accorpato a quello del periodo successivo. Stessa regola anche per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973).

In tutti i casi è stato introdotto il termine ultimo di versamento al 16 dicembre dello stesso anno. Quindi, per quanto riguarda l'Iva, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile) oppure ai primi tre trimestri solari (se liquidazione trimestrale) dovranno avvenire entro il 16 dicembre dello stesso anno. Stessa regola per le ritenute (artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973). Per il versamento delle ritenute di dicembre il termine è il 16 gennaio successivo.

In un'ottica di armonizzazione delle scadenze, anche i termini di versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio in qualità di sostituto di imposta vengono traslati dal 30 giugno e 20 dicembre al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

### **Nuove modalità per i pagamenti**

Per facilitare i pagamenti, viene introdotta la possibilità di addebito in conto dell'F24 con scadenze future: per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'AdE, il contribuente o l'intermediario potrà ricorrere all'autorizzazione in via preventiva all'addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia, secondo le regole che saranno indicate da un provvedimento del direttore dell'AdE (articolo 17). Inoltre, sarà possibile effettuare i versamenti con F24 tramite gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA (articolo 18).

### **Delega unica per i servizi di Entrate e di Riscossione**

Il decreto, infine, contiene disposizioni sul modello unico di delega agli intermediari per l'accesso ai servizi dell'AdE e Agenzia delle entrate-Riscossione (articolo 21), sul rafforzamento dei servizi digitali (articolo 22) e dei contenuti messi a disposizione dei contribuenti dall'AdE nel cassetto fiscale (articolo 23). Indicazioni anche per le procedure *software* per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 24) e sugli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari (articolo 25).



**CERTIFICAZIONE UNICA 2024: APPROVATI MODELLO E ISTRUZIONI**

**Da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro la consueta scadenza del 16 marzo, Cu 2024 si presenta in versione definitiva con numerose novità**

Via libera al [modello](#) Certificazione unica 24 (Cu 2024), corredato di [istruzioni](#) e [specifiche tecniche](#) (scaricabili in ciascuno dei 3 link che precedono). Approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica con i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e dell’incaricato alla trasmissione, oltre al quadro “CT” da utilizzare per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni relativi al modello 730-4 e 730-4 integrativo.

Le novità nel [provvedimento dell’Agenzia del 15 gennaio 2024](#). (scaricabile al link che precede).

La Cu 2024 ha dovuto fare spazio a numerose novità. Tra queste ricordiamo la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, l’innalzamento a 3mila euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa.

**Le Certificazioni uniche devono essere presentate dai sostituti d’imposta**, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per attestare i redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali e assistenziali, e i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, le ritenute e le detrazioni effettuate.

Il modello deve essere utilizzato anche per dichiarare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023, che non hanno concorso alla formazione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una Cu relativa ai redditi erogati nel 2023 prima del modello definitivo approvato oggi, dovrà consegnare una nuova Cu 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.

Limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, la Certificazione deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori o alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

**MODELLI IVA/2024 CONCERNENTI L'ANNO 2023 E RELATIVE ISTRUZIONI**

Terminata la fase preparatoria, debuttano in forma ufficiale, insieme alle relative istruzioni, i modelli Iva e Iva Base 24 (disponibili al link che segue), approvati il 15 gennaio u.s. con [provvedimento](#) dell'Agenzia delle Entrate e da utilizzare per la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 2023.

**Iva 2024**

Rispetto allo scorso anno i modelli Iva sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione. In particolare, sono stati rimodulati i rigli dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l'opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

**Modello Iva base 2024**

Inoltre, ravvisata l'opportunità di rendere disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.

Con un successivo "provvedimento" l'Agenzia delle Entrate approverà le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 30 aprile 2024.

**PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO: INVIO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DEI DISABILI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2024**

L'art. 9, c. 6, della legge n. 68/1999 prevede: *“I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma.”*

Per quanto precede, l'invio del prospetto informativo dovrà essere effettuato:

- esclusivamente per via telematica – attraverso il sistema regionale SARE –, costituendo mancato adempimento la sua trasmissione con strumenti diversi <sup>[1]</sup>;
- entro il 31 gennaio, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, solo qualora siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale illustrata nell'ultimo mandato, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Sebbene l'art. 9, c. 6, della legge n. 68/1999 imponga la trasmissione del prospetto solo in caso di *“cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”*, si evidenzia la **necessità di inviarlo anche al verificarsi dell'evento che incide sul computo - contestualmente o comunque nei giorni immediatamente successivi allo stesso**: la qual cosa al fine di consentire al Centro per l'Impiego/Ufficio Collocamento Mirato di conoscere l'effettiva data di insorgenza dell'obbligo, di determinare il termine entro cui il datore di lavoro dovrà adempiervi e, infine, di adottare i provvedimenti di sua competenza (per es. la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro della mancata assunzione entro la scadenza di legge - ovvero non oltre i 60 giorni decorrenti da quello in cui si è tenuti ad avere alle dipendenze la persona disabile).

## **OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

<sup>[1]</sup> Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 9, c. 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 702,43 per il ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 “per ogni giorno di ulteriore ritardo” (art. 15, c. 1, legge n. 68/1999 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2021).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 6, della legge n. 68/1999 e dal d.m. 22/11/99, il prospetto informativo deve contenere:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero su cui si computa la quota di riserva;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto;
- il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, con contratto di somministrazione o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro; con riferimento a quest'ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 80/2015 - in vigore dal 25 giugno 2015 - *“I datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati a esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti”*;
- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, c. 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati);
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette a instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;
- la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali <sup>[2]</sup>.

### **DATORI DI LAVORO INTERESSATI**

Sono interessati all'invio del prospetto i datori di lavoro tenuti ad avere alle loro dipendenze persone disabili, quelli cioè che hanno in forza **almeno 15 dipendenti “computabili”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2017), al netto dei lavoratori esclusi dalla vigente legislazione - e quindi anche coloro per i quali l'aliquota d'obbligo risulta già coperta o che usufruiscono di provvedimenti di esclusione o sospensione degli obblighi.

---

<sup>[2]</sup> Gli obblighi di assunzione delle persone disabili sono sospesi (art. 3, c. 5, legge n. 68/1999 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2012) nei confronti delle imprese:

- in cassa integrazione guadagni straordinaria (CONFIMI RAVENNA NEWS nn. 24, 22, 19, 17 e 16 del 2015; API INDUSTRIA NOTIZIE nn. 18/2011, 21, 16, 13 e 10 del 2009);
- con procedure concorsuali in atto (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con cessione dei beni);
- che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà difensivi (API INDUSTRIA NOTIZIE nn. 3/2012, 21 e 2 del 2011, 11, 5 e 3 del 2010, 24, 21 e 10 del 2009);
- che abbiano attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 4/2011).

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, **non sono computabili tra i dipendenti:**

- i lavoratori assunti ai sensi della legge n. 68/1999;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- **i lavoratori assunti con contratti di apprendistato** (fino al momento della cessazione del rapporto formativo), di inserimento/reinserimento, **con contratto di lavoro a domicilio e con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice.**

Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività.

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/1981, in servizio alla data del 18 gennaio 2000, sono computabili con le modalità descritte su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 8/2005.

I lavoratori **assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale** vengono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, computando le unità lavorative con riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità; non si considerano, pertanto, le frazioni uguali o inferiori allo 0,50. **I datori di lavoro occupanti da 15 a 35 dipendenti che assumono un disabile con contratto a tempo parziale, possono invece computarlo come unità a prescindere dall'orario di lavoro svolto, a condizione che il lavoratore abbia un'invalidità superiore al 50%** (art. 3, c. 5, D.P.R. n. 333/2000).

Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere <sup>[3]</sup> e gli addetti al trasporto del settore. **Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere** (art. 5, c. 2,

---

<sup>[3]</sup> Per cantiere deve intendersi (ex art. 89 del d.lgs. n. 81/2008) "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X", sotto riportato.

**"ALLEGATO X**

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."

legge n. 68/1999). Come precisato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per “personale di cantiere”, escluso dal computo, si intende non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile, ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Il datore di lavoro può quindi escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Fino al 31 dicembre 2017 i datori di lavoro che alla data di entrata in vigore della legge n. 68/1999 (18 gennaio 2000) occupavano da 15 a 35 dipendenti:

- dovevano assumere lavoratori disabili solo qualora avessero effettuato “nuove assunzioni” (art. 3, c. 2, legge n. 68/1999);
- erano obbligati a trasmettere il “prospetto informativo” (equivalente alla richiesta di avviamento) entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, che decorreva:
  - a) dal dodicesimo mese successivo alla data della prima “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio;
  - b) dalla data della seconda “nuova” assunzione effettuata, dal 18 gennaio 2000, in aggiunta rispetto al numero dei lavoratori in servizio. Non erano considerate “nuove” assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell’assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti (la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore che ha risolto il rapporto) entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/1999.

**Da gennaio 2018, invece, i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti - computabili sulla base dei criteri sopra indicati - devono avere alle proprie dipendenze (almeno) una persona disabile** (art. 3, c. 1, legge n. 68/1999; art. 3, c. 1, d.lgs. n. 151/2015; art. 3, c. 3-ter, d.l. n. 244/2016, convertito in legge n. 19/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1/2019, 1/2018, 27/2017).

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, **entro 60 giorni dalla sua insorgenza** i datori di lavoro dovranno assumere la persona disabile o sottoscrivere con l’Ufficio Collocamento Mirato una convenzione - di durata massima pari a sei mesi - avente a oggetto la determinazione di un programma finalizzato al conseguimento degli obiettivi occupazionali perseguiti dalla legge n. 68/1999. In alternativa, il datore di lavoro può ottemperarvi senza assumere direttamente il disabile, ma utilizzandolo in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (art. 34, c. 3, d.lgs. n. 81/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 151/2015).

Il momento di riferimento della situazione aziendale che va dichiarato è il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si presenta il prospetto (per il modello di prossima presentazione, perciò, la data di riferimento è il 31 dicembre 2023).

La presentazione del prospetto vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva.

**ESONERO, PER L'ANNO 2024, DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'art. 1, c. 15, della legge (di Bilancio 2024) n. 213/2023 prevede: *“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, p. 69).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, ha fornito le seguenti istruzioni operative

L'esonero in argomento:

- 1) è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, nella misura di:
  - **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
  - **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima;
- 2) **non ha effetti sul rateo della tredicesima** (le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto dello stesso).

Inoltre, poiché la misura in oggetto riguarda la sola quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, la sua applicazione non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

In ragione dell'eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



### **SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'ESONERO**

Possono accedere al beneficio di cui all'art. 1, c. 15, della legge di Bilancio 2024, **tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro**, pubblici e **privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Sono **inclusi** nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di **apprendistato**, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

Restano, invece, **esclusi** dal beneficio i rapporti di **lavoro domestico**, in forza dell'espressa previsione della norma in trattazione.

### **ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'ESONERO**

L'esonero, valevole per i periodi di paga **dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al **6%** dei contributi IVS a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile, come sopra considerata, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima, l'esonero è pari al **7%** della contribuzione IVS a carico del lavoratore.

Al riguardo, si chiarisce che **la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento**, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), **è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali**, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un'unica soluzione.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione – l'art. 1, c. 15, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che **la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.**

Ne deriva che, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra determinata e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero in argomento, potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a **3,19** punti percentuali.

Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero in argomento, potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a **2,19** punti percentuali.

Ciò posto, **l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.**

Si rappresenta che i limiti massimi mensili di 2.692 euro e di 1.923 euro - dirimenti ai fini dell'applicabilità della riduzione e della sua entità - sono riferiti alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese, al netto del rateo di tredicesima. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

Come già specificato, le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile, al netto del rateo di tredicesima, superi il limite pari a 1.923 euro al mese, ma sia, comunque, di importo inferiore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 6%;
- laddove la retribuzione mensile, al netto del rateo di tredicesima, non superi il limite pari a 1.923 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 7%.

**In altri termini, poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un'entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.**

Inoltre, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la **quattordicesima mensilità**), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l'ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

Con riferimento alla durata dell'esonero, l'esplicito riferimento all'applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso. Pertanto:

- nelle ipotesi in cui il lavoratore **abbia cessato** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2023** e, nel corso dell'anno 2024, siano state erogate le ultime competenze

(residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non trova applicazione;

- nelle ipotesi in cui il lavoratore **dovesse cessare** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2024** e, nel corso dell'anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2025, su tali ultime competenze, non troverà applicazione.

Infine, nelle ipotesi di **continuità del rapporto di lavoro**, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2025, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, p. es., i compensi erogati per attività straordinarie).

### ***Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili***

Come già evidenziato, l'esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità e al netto del rateo di tredicesima, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 6%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 7%).

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Le medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto datoriale a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in essere. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro <sup>[1]</sup> (p. es., nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un'altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

L'esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale considerato, al netto del rateo di tredicesima, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito *pro quota* nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell'esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.

Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (p. es., in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

### **CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO**

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolativa anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (riduzione del 6%) o a 1.923 euro (riduzione del 7%), nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.

L'agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, di conseguenza, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 <sup>[2]</sup> (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, **non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro**, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006.

### **COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il lavoro domestico, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, come individuati al precedente paragrafo **“SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'ESONERO”**, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, di conseguenza, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Inoltre, poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è suscettibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

### COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

**L'esonero contributivo in trattazione**, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, **è cumulabile**, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.**

Si precisa, con particolare riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, che **la riduzione contributiva in esame** (sia di 6 punti percentuali che di 7 punti percentuali) **risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli** di cui all'art. 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024, p. 71). Tale ultima disposizione, infatti, al comma 180 prevede espressamente: *“Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”*. I successivi commi 181 e 182, inoltre, stabiliscono: *“L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”*.

Pertanto, in considerazione dell'entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici di cui ai citati commi da 180 a 182), i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell'entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.

Difatti, l'esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale 2.692 euro. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell'applicazione dell'esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a 247,39 euro (ossia il 9,19% di 2.692 euro). L'esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell'art. 1 legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell'intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12 mensilità). Ne consegue pertanto che, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l'applicazione di entrambe le misure, l'esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all'esonero IVS in trattazione. Resta fermo, però, che **dal mese successivo** rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. P. es., le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all'esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l'accesso all'esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all'esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all'esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

Si precisa infine che, per i lavoratori destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui all' art. 1, commi 286 e 287, della legge 29 n. 197/2022, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", prorogato per l'anno 2024 dall'art. 1, c., della legge di Bilancio 2024, per l'esposizione dei relativi benefici rimangono valide le modalità operative previste dalla circolare n. 82 del 22 settembre 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2023).

#### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

I datori di lavoro devono attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022) e con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2023), nonché con i messaggi n. 1932 del 24 maggio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2023) e n. 2924 del 10 agosto 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2023).

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, si ribadisce che **la novella normativa non ha effetti sulla tredicesima mensilità e sulla quattordicesima mensilità e sui**

**relativi ratei corrisposti** che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'applicazione dell'esonero in trattazione. Continuano, quindi, a trovare applicazione i soli codici di recupero di seguito riportati.

A partire dal mese di competenza di gennaio 2024 i codici in uso assumono un più ampio significato e devono continuare a essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- esonero in misura del 6%:
  - nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
  - nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
  - nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
  - nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
  - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
  
- esonero in misura del 7%:
  - nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "L098", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";
  - nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
  - nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima/quattordicesima e di eventuali mensilità aggiuntive;
  - nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
  - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno già provveduto all'elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2024 e che non hanno potuto procedere all'esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, possono, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, con indicazione 01.2024 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif>.

#### **MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <LISTAPOSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

*Omissis*

**MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DELL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS**

Omissis

---

<sup>[1]</sup> Per identificare il datore di lavoro si prende a riferimento il relativo codice fiscale, al quale possono essere collegate anche più matricole aziendali.

<sup>[2]</sup> **Art. 31, c. 1, d.lgs. n. 150/2015**

**Principi generali di fruizione degli incentivi**

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.



**SETTORE EDILIZIA E RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI NEL 2023: ISTRUZIONI INPS**

L'accluso decreto interministeriale 13/12/2023 (allegato n. 1), pubblicato il 10 gennaio 2024 sul portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha **confermato per l'anno 2023, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili** di cui all'art. 29 del d.l. n. 244/1995 (convertito dalla legge n. 341/1995), e successive modificazioni; di conseguenza l'INPS, con la circolare 17/1/2024 n. 13 sotto riportata, ha fornito le indicazioni operative per la sua fruizione e riepilogato la normativa che regola la materia.

**CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA**

Per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909 <sup>[1]</sup>.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e **si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana**. Non spetta, quindi, per i lavoratori adibiti a tempo parziale.

In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti <sup>[2]</sup>.

Inoltre, l'agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

**CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO**

L'accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del d.l. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel

quinquennio antecedente la data di applicazione dell'agevolazione (art. 36-bis, c. 8, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006).

**La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni** (p. es., l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile, previsto dall'art. 1, c. 100, della legge n. 205/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018 -, o l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021 -, e dall'art. 1, c. 297, della legge n. 197/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023).

### **MODALITÀ OPERATIVE. INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE E COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS**

Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2023 dovranno essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell'Istituto - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'INPS circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all'invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo **da gennaio 2024 ad aprile 2024**; l'esito sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va **da gennaio 2023 a dicembre 2023**.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale **L207**, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme all'accluso fac-simile (allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione "7N" all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

**Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.**

**I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all'anno 2023, fino al 15 maggio 2024.**

---

<sup>[1]</sup> Si ricorda che non costituiscono attività in senso stretto - pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto - le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

<sup>[2]</sup> Misure previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dall'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e dall'art. 8 del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, nel testo novellato dal comma 766 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 29, come modificato dall'art. 1, comma 1126, lett. m), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

VISTO il comma 5 del predetto articolo 29, come sostituito dall'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2 ;

VISTO il decreto direttoriale 5 settembre 2022, con il quale, per l'anno 2022, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

TENUTO CONTO che le rilevazioni elaborate dall'Inps sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto direttoriale 5 settembre 2022;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

di concerto con

**IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

RITENUTO, pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2023, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, nella misura dell'11,50 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 13 novembre 2009, n. 172;

**DECRETA**

La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l'anno 2023, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2023

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Direttore Generale  
per le Politiche Previdenziali  
e assicurative

*F.to Alessandro Lombardi*

Ministero dell'economia  
e delle finanze

Il Ragioniere Generale dello Stato

*F.to Biagio Mazzotta*



All'INPS

Sede di .....

**Comunicazione per l'applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l'anno 2023**

(art. 29 d.l. 244/1995)

Io sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ Titolare/ Rappresentante della \_\_\_\_\_

Denominazione: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Matricola: \_\_\_\_\_

**Chiedo**

**di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l'anno 2023 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023)**

A tal fine dichiaro, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:

- non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione;

- è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

-----

(firma)

Allegati:

copia del documento d'identità di colui che sottoscrive la dichiarazione

<b>TFR</b> <b>INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2023</b>
---

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **dicembre 2023** pari a **118,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 dicembre 2023** al **14 gennaio 2024** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a 1,944162%.